

STATUTO

TEATRO DEI VELENI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN CESARIO DI LECCE LE VIA
GIACOMO MATTEOTTI 108

Numero REA: LE - 237277

Codice fiscale: 03669740759

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2011 - Statuto completo	2
--	---

Dopo breve discussione, viene messa ai voti la seguente -----

DELIBERAZIONE

L'Assemblea della "TEATRO DEI VELENI - società cooperativa sociale",
udito quanto esposto dal Presidente del Consiglio di amministrazione,
delibera: -----

A) di adottare, in integrale sostituzione del vigente, quale nuovo
"STATUTO SOCIALE", convenzionalmente così denominandosi il testo
completo contenente le regole di organizzazione e funzionamento,
nonché gli elementi essenziali della Società, quello, composto di n.
trentasei (36) articoli, che di seguito si trascrive -----

===== "STATUTO SOCIALE" =====

Articolo 1-**Denominazione**-La denominazione della Società è "TEATRO
DEI VELENI - società cooperativa sociale". -----

Articolo 2-**Natura**-La Società ha natura di società cooperativa a mutualità
prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c.. -----

Pertanto: -----

a) è vietata la distribuzione di utili in misura superiore alla misura
massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi,
aumentata di due virgole cinque (2,5) punti rispetto al capitale
effettivamente versato; -----

b) è vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in
sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto
al limite massimo previsto per gli utili; -----

c) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale,
dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato e
gli utili eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; -----

d) è vietata la distribuzione di riserve tra i soci cooperatori. -----
La Società può svolgere attività anche con terzi, ai sensi dell'art. 2521 co.
2 c.c.. -----

Articolo 3-**Norme applicabili**-Alla Società si applicano le disposizioni del
Libro V°, Titolo VI°, del codice civile, nonché, in quanto compatibili, le
norme dettate in tema di società a responsabilità limitata. -----

Articolo 4-**Sede**-La sede legale della Società è nel Comune di San
Cesario di Lecce. -----

Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune è
deferito alla competenza del Consiglio di amministrazione, ovvero
all'Assemblea in caso di amministrazione unipersonale; è comunque di
competenza dell'organo amministrativo il deposito di cui all'art. 111 *ter* d.
att. c.c.. -----

Sono di competenza dell'Assemblea, e comportano modificazione del
presente "Statuto Sociale", il trasferimento della sede in altro Comune o
all'estero, nonché l'istituzione o soppressione di sedi secondarie. -----

Articolo 5-**Domicilio dei soci**-Il domicilio dei soci, per ciò che concerne i
rapporti con la Società, è, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dal
Libro soci; sono da intendersi compresi nel domicilio del socio il numero
telefonico di fax, il numero di telefono mobile e l'indirizzo *e-mail* indicati
dal socio stesso. -----

Articolo 6-**Requisiti e interessi dei soci**-Possono essere ammessi come
soci esclusivamente le persone fisiche di maggiore età che già esercitano,

ovvero abbiano i requisiti per, o comunque intendano, esercitare mestieri attinenti all'attività oggetto della Società, e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della stessa e attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo. -----

Gli interessi che i soci intendono perseguire con la gestione in forma associata, sono quelli di: -----

--estendere i principi della cooperazione e della mutualità; -----

--creare nuove occasioni di lavoro per sé stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori; -----

--conseguire un giusto compenso derivante dalla loro attività. -----

Articolo 7-Durata-La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2101 (duemilacentouno). -----

Articolo 8-Oggetto-La Società ha per oggetto l'attività di gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, e, in particolare, la realizzazione e/o gestione di strutture organizzate e servizi atti a far fronte ai problemi del disagio e dell'emarginazione sociale. -----

E così, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Società può provvedere a: -----

a) installare e gestire, anche per conto di terzi, pubblici o privati, laboratori teatrali finalizzati ad attività terapeutiche e/o educative; -----

b) gestire attività di animazione con finalità terapeutiche, educative, ludiche e di socializzazione; -----

c) gestire servizi educativi e formativi; -----

d) realizzare e gestire, anche per conto di terzi, pubblici o privati, case-alloggio e case-famiglia, servizi diurni e notturni a favore di persone svantaggiate quali dimessi da centri di cura psichiatrica, minori, anziani, tossicodipendenti, disabili, soggetti con difficoltà di inserimento sociale; ---

e) gestire servizi di sostegno e reinserimento sociale; -----

f) gestire attività di assistenza domiciliare e non domiciliare, telesoccorso, segretariato sociale; -----

g) promuovere iniziative ed eventi per la diffusione presso il pubblico delle finalità della cooperazione sociale, nonché favorire e sviluppare iniziative socio-culturali, ricreative e sportive; -----

h) progettare attività grafiche ed editoriali dirette alla pubblicazione di esperienze su interventi socio-culturali; -----

i) organizzare e gestire seminari, convegni, nonché corsi di formazione professionale inerenti le attività proprie; -----

l) organizzare e gestire corsi di formazione professionale destinati al reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti portatori di handicap psichici o fisici o comunque svantaggiati. -----

La Società può anche procedere, al fine del conseguimento delle sue finalità: -----

-all'acquisto di aziende o rami di azienda ovvero all'assunzione di partecipazioni in imprese e società aventi oggetto analogo o connesso al proprio; -----

-all'acquisizione, a qualunque titolo, di beni immobili, direttamente o indirettamente, strumentali alle attività proprie; -----

-alla partecipazione a gare e appalti banditi da enti privati o pubbliche amministrazioni; -----

-alla prestazione, in via occasionale e non professionale, di fidejussioni e garanzie reali in favore di terzi. -----

La Società si propone inoltre di svolgere, nel rispetto della persona e attuando i principi della solidarietà, attività organizzative di qualsiasi tipo miranti al raggiungimento dell'autonomia da parte di persone in situazione di disagio psicofisico, all'educazione e allo sviluppo delle potenzialità personali, culturali e professionali, nonché all'inserimento di persone che si trovino in condizioni di emarginazione. -----

La Società può aderire ad altre organizzazioni perseguiti le stesse finalità e usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, da altre pubbliche amministrazioni, nonché dai soggetti privati e dall'Unione Europea. -----

La Società può avvalersi di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale e costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale. -----

L'attività della Società è, inoltre, gestita e attuata in linea con quanto previsto dalla legge n. 328/2000 sulla "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e dalla legge Regione Puglia del 30 luglio 2003, a essa successiva. -----

Articolo 9-Numero dei soci-Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre (3), o, comunque, al minimo stabilito dalla legge. -----

Se il numero dei soci ecceda le diciannove (19) unità l'Assemblea deve obbligatoriamente essere convocata per procedere alle necessarie variazioni statutarie, giusta il disposto dell'art. 2519 co. 2 c.c.. -----

Articolo 10-Soci-I soci cooperatori: -----

--concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; -----

--partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----

--contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; -----

--mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili. -----

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Società. -----

Non possono essere ammessi come soci quanti esercitino in proprio imprese affini o concorrenti con quella della Società. -----

È, inoltre, fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre società cooperative che perseguano analoghi scopi sociali o esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salva specifica autorizzazione da parte del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di amministrazione unipersonale, dell'Assemblea. -----

Articolo 11-Procedura di ammissione-Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, contenente: -----

---cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, residenza anagrafica se diversa, codice fiscale, indicazione specifica della effettiva attività svolta o, comunque, del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6, del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che come socio intende instaurare, la piena accettazione dello "Statuto sociale" e dell'eventuale Regolamento interno; -----

---l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere. -----
L'ammissione di un nuovo socio è oggetto di determinazione dell'organo amministrativo, non oltre il sessantesimo giorno dalla data di ricezione della richiesta; il rifiuto di ammissione deve essere motivato. -----

Il nuovo socio deve versare, oltre l'intero importo della quota sottoscritta, anche un sovrapprezzo, determinato annualmente dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, con le modalità stabilite annualmente dall'Assemblea medesima. -----

In caso di rifiuto di ammissione l'aspirante socio può entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera nella sua prima adunanza successiva. -----

Articolo 12-Soci di categoria speciale-In conformità a quanto previsto dall'art. 2527 co. 2 c.c., in ragione dell'interesse alla loro formazione o inserimento nell'impresa, i nuovi soci potranno essere ammessi in una speciale categoria di soci cooperatori detta dei "soci speciali". -----

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti diritti: -----
-il diritto di partecipare alle assemblee ordinarie senza avere diritto di voto fino al loro riconoscimento di socio ordinario; -----

-il diritto, sotto la guida del socio cooperatore deputato, alla formazione professionale attraverso la partecipazione all'attività della Società; -----

-il diritto a percepire un minimo di compenso per il lavoro svolto. -----

L'appartenenza del socio a detta categoria comporta i seguenti obblighi: -----
-il dovere di seguire gli insegnamenti impartiti, al fine di poter concorrere professionalmente al raggiungimento degli scopi della Società; -----

-il dovere di rispettare le decisioni e delibere degli organi sociali; -----
-il dovere di rispettare gli eventuali regolamenti interni. -----

I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. -----

L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali: -----

-coloro che devono completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Società; -----

-coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento dei detti scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Società. -----

Nella delibera di ammissione del socio appartenente alla categoria dei soci speciali deve tenersi conto di quanto eventualmente previsto dal regolamento interno in relazione: -----

-alla durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che non può comunque superare il limite di cinque anni; -----

-ai criteri e modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della Società; -----



-l'ammontare massimo della quota che il socio speciale può sottoscrivere al momento dell'ammissione, fermo il principio che l'ammontare totale delle quote sottoscritte dai soci appartenenti alla categoria dei soci speciali non può comunque essere superiore al dieci/percento dell'ammontare totale delle quote sottoscritte dagli altri soci. -----

I soci appartenenti alla categoria dei soci speciali possono essere esclusi, anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento, in caso di inadempienze e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente "Statuto sociale". -----

Alla data di scadenza del periodo di formazione o inserimento, il socio appartenente alla categoria dei soci speciali è ammesso a godere dei diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Società, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della medesima, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale; in tal caso, l'organo amministrativo comunica all'interessato la delibera di ammissione in qualità di socio cooperatore. -----

Articolo 13-Quote di partecipazione-Il capitale è formato dalle quote di partecipazione dei soci, una per ciascun socio. -----

Le quote sono divisibili. -----

Nessun socio può essere titolare di una quota il cui valore nominale sia inferiore a euro ventisei (26,00 €) ovvero superiore a euro centomila (100.000,00 €). -----

Articolo 14-Alienazione delle quote dei soci-La quota del socio non può essere alienata con effetto verso la Società, a qualsiasi titolo, se non previa autorizzazione dell'organo amministrativo. -----

Si applica l'art. 2530 c.c.. -----

L'autorizzazione alla cessione della quota degli amministratori è deliberata direttamente dall'Assemblea, contestualmente, qualora si tratti dell'intera quota, alla nomina di nuovi amministratori in luogo dei soci uscenti. -----

Articolo 15-Recesso del socio-Il socio ha diritto di recedere dalla Società:

---nel casi previsti dall'art. 2473 c.c. e dal presente "Statuto Sociale"; -----

---quando, essendo socio cooperatore, il rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo; -----

---quando non sia più in grado, per ragioni personali, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----

---quando non abbia consentito alla proroga della durata della Società. -----

Il diritto di recesso, obbligatoriamente per l'intera quota di cui il socio è titolare, si esercita con le modalità stabilite dalla legge per il recesso dalla società per azioni. -----

Il Presidente del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico, appena ricevuta la dichiarazione di recesso, è tenuto senza indugio ad attivarsi per assicurare al socio la corresponsione del rimborso a lui dovuto nei termini e con le modalità prescritti dalla legge. -----

Quando la causa di recesso dipenda dall'approvazione di una deliberazione assembleare il diritto di recesso deve essere esercitato entro il termine perentorio di giorni trenta (30) da quando il socio abbia conoscenza ovvero sia messo in grado di conoscere il verificarsi della causa di recesso medesima. -----

Si applicano gli artt. 2535 e, in quanto compatibile, 2473 c.c.. -----

Articolo 16-Esclusione del socio-Il socio è escluso dalla Società, nei casi previsti dall'art. 2533 c.c., con deliberazione dell'Assemblea. -----

Articolo 17-Decisioni dei soci-Le decisioni dei soci si esplicano e vengono adottate normalmente in Assemblea. -----

Salvi i casi in cui norme di legge o il presente "Statuto Sociale" prevedano l'adozione del metodo assembleare, le decisioni dei soci possono anche essere assunte non collegialmente ma, separatamente, tramite consultazione scritta o sulla base di consenso espresso per iscritto. -----

In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso o il diniego di consenso; la relativa documentazione è conservata dalla Società e la decisione deve essere trascritta nel Libro delle assemblee e delle decisioni dei soci. -----

La decisione si intende adottata quando abbia regolarmente prestato il suo consenso la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto. -----

Spetta all'organo amministrativo la scelta tra decisione tramite consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto: -----

a) nel primo caso, una volta predisposto da parte dell'organo amministrativo un documento scritto dal quale risulti il contenuto della decisione, nonché i suoi presupposti, motivazioni ed effetti, nonché le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti, copia di tale documento è trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, devono trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale esprimono il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il detto termine equivale a voto contrario; -----

b) nel secondo caso, l'organo amministrativo, una volta appurata la volontà di ogni singolo socio, redige apposito documento scritto, dal quale risultano -----

-l'argomento oggetto della decisione; -----

-il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; -----

-l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; -----

-le sottoscrizioni di tutti i soci, apposte anche in momenti diversi, sia consenzienti sia astenuti o contrari. -----

L'Amministratore unico ovvero il Presidente del Consiglio di amministrazione, sotto la sua responsabilità, attesta l'eventuale rifiuto di sottoscrizione da parte di uno o più soci. -----

L'iniziativa dell'adozione di decisione tramite consultazione scritta, di cui alla lettera a) del superiore quinto comma, può essere assunta, oltre che dall'organo amministrativo anche da almeno un terzo dei soci. -----

Sempre nel caso di decisione da assumere tramite consultazione scritta la trasmissione dello scritto può avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione, compresi il fax e la posta elettronica, che consenta la prova delle avvenute spedizioni e ricezioni. -----

Ogni socio ha diritto di essere messo in grado di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo. -----

Articolo 18-**Assemblea**-L'Assemblea legalmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente "Statuto Sociale", obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. -----

L'Assemblea è convocata dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza tramite plico o lettera spediti con raccomandata a. r. al domicilio del socio risultante dal libro dei soci. -----

Tale modalità di convocazione è obbligatoria quando l'Assemblea sia chiamata a deliberare su una o più delle materie di cui al successivo art. 20 co. 2. -----

In alternativa o in aggiunta alla modalità di convocazione di cui al primo comma, quando le circostanze lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata tramite raccomandata a mano ovvero anche, nello stesso termine, tramite telefax o posta elettronica purchè siano assicurate la tempestiva informazione del socio e la prova della trasmissione e dell'avvenuto ricevimento. -----

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. -----

Articolo 19-**Assemblea non convocata**-In mancanza delle formalità di cui all'articolo precedente, l'Assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando all'adunanza siano presenti o rappresentati tutti i soci, compresi gli amministratori, e i componenti del Collegio sindacale, se esistenti, siano stati presenti, ovvero, assenti, siano stati informati della riunione, e nessuno di loro si sia opposto alla trattazione degli argomenti; tale non opposizione deve risultare da apposite dichiarazioni scritte, da conservarsi agli atti della Società, che il Presidente dell'Assemblea legge in principio dell'adunanza. -----

Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta (90) giorni. -----

Articolo 20-**Deliberazioni dell'Assemblea**-L'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà di tutti i soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta. -----

Tuttavia, quando all'"Ordine del giorno" ci siano la modificazione del presente "Statuto Sociale", lo scioglimento anticipato della Società, la nomina o la revoca dei liquidatori e la revoca dello stato di liquidazione, e negli altri casi previsti dalla legge, e sempre che questa non preveda una maggioranza più elevata, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di più della metà di tutti i soci aventi diritto di voto. -----

Nei casi di cui al comma precedente, e comunque quando il Presidente lo reputi opportuno, le funzioni di segretario dell'Assemblea sono assolte da un Notaio. -----

Articolo 21-**Presidenza dell'Assemblea**-L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questi, dal socio più anziano o dal Vice Presidente del Consiglio di amministrazione. - Il Presidente dell'Assemblea assolve ai compiti di cui all'art. 2479 *bis* co. 4 c.c. e nomina il segretario, da lui scelto tra i soci, che procede senza

indugio alla verbalizzazione. -----

Articolo 22-Diritto di voto-In Assemblea a ciascun socio spetta un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta. -----

Alle votazioni si procede per alzata di mano. -----

Articolo 23-Rappresentanza in Assemblea-Il diritto di intervento in Assemblea può essere esercitato da un rappresentante del socio; la rappresentanza deve risultare da atto scritto in conformità a quanto previsto per la società per azioni. -----

Articolo 24-Amministrazione della Società-L'amministrazione della Società è affidata a un Amministratore unico ovvero a un Consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri; gli amministratori sono scelti tra i soci. -----

La scelta tra amministrazione collegiale e unipersonale e, comunque, la determinazione del numero degli amministratori, sono di competenza dell'Assemblea, con delibera da adottarsi con una maggioranza comunque non inferiore a quella prevista per le modificazioni del presente "Statuto Sociale". -----

L'Amministratore unico e i componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, ovvero per un numero determinato di annualità, non superiore a tre. -----

Articolo 25-Convocazione e deliberazioni del Consiglio di amministrazione-Il Consiglio di amministrazione è convocato dal suo Presidente, presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, con lettera raccomandata da spedirsi o consegnarsi a mano almeno cinque giorni liberi prima della riunione a ciascun componente; in caso di urgenza il Consiglio di amministrazione può essere convocato anche con telegramma ovvero con telefax ovvero e-mail spediti o trasmessi almeno quarantotto ore prima di quella per cui la riunione è fissata. -----

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito ove sia presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti; così costituito esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, la proposta si intende respinta. -----

In mancanza delle formalità di convocazione suddette, la deliberazione del Consiglio di amministrazione si intende adottata quando alla costituzione del medesimo abbiano partecipato tutti i suoi componenti, i quali si dichiarino sufficientemente informati sugli argomenti all'ordine del giorno, e i sindaci, se esistenti, siano stati presenti o, se assenti, informati della riunione, e nessuno si sia opposto alla trattazione degli argomenti; la non opposizione dei sindaci assenti deve risultare da apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, che chi presiede il Consiglio legge in principio dell'adunanza. -----

Articolo 26-Poteri di amministrazione e rappresentanza-L'organo amministrativo ha pieni poteri di amministrazione e gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza alcuna, limitazione, eccezione o riserva, e può deliberare o porre in essere ogni atto od operazione ritenuti opportuni, salvi quelli che la legge o il presente "Statuto sociale" riservano alla competenza dell'Assemblea. -----

L'organo amministrativo può procedere alla nomina di Direttori artistici o amministrativi determinando i poteri e il compenso. -----

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore

unico hanno la rappresentanza generale della Società, con poteri di firma sociale libera. -----

Articolo 27-Collegio sindacale e controllo contabile-Il Collegio sindacale è l'organo di controllo della Società; i componenti del Collegio sindacale devono assistere alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione. -----

Il Collegio sindacale, composto dal Presidente e da due componenti effettivi, dura in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata in carica. -----

La retribuzione annuale dei componenti del Collegio sindacale è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata in carica. -----

Il Collegio sindacale, come organo e come singoli componenti, è tenuto all'osservanza dei doveri ed esercita i poteri previsti dalla legge; il Collegio sindacale esercita altresì il controllo sui conti della Società, ai sensi dell'art. 2409 *bis* ult. co. c.c.. -----

Tutti i componenti del Collegio sindacale devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. ---

La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei soli casi previsti dall'art. 2543 c.c.. -----

Salvo quanto sopra previsto, il controllo legale dei conti della Società può essere affidato a un Revisore, iscritto nel Registro dei revisori contabili, nominato per tre (3) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata in carica e le cui competenze e poteri sono quelli stabiliti dagli artt. 2409 *bis* e 2409 *ter* c.c. in quanto applicabili. -----

I soci possono in ogni caso esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2476 c.c.. -----

Articolo 28-Capitale sociale-Il capitale della Società è variabile ed è formato da quote, una per ciascun socio. -----

Articolo 29-Riserva legale-Qualunque ne sia l'ammontare, alla riserva legale deve essere destinato almeno il trenta/percento (30%) degli utili netti annuali. -----

Articolo 30-Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione-Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2514 co. 1 lettera d) c.c., nella misura e con le modalità previste dalla legge, tenendo conto della natura della Società. -----

Articolo 31-Patrimonio sociale-Il patrimonio della Società è costituito: ----

- a) dal capitale sociale; -----
- b) dalla riserva legale; -----
- c) dalla riserva statutaria, formata con quote degli avanzi di gestione; -----
- d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a tale titolo; -----
- e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge. -----

Il Consiglio di amministrazione, ovvero l'Assemblea, in caso di amministrazione unipersonale, può deliberare l'acquisto di quote proprie e l'assegnazione di riserve divisibili alle condizioni previste dall'art. 2545 *quinquies* c.c.. -----

Articolo 32-Esercizio sociale e bilancio-Gli esercizi sociali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge. -----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali destinandoli, oltre a quanto già risultante dal presente "Statuto Sociale": -----

a) una quota al fondo per aumento gratuito del capitale sociale, nella misura e con le modalità previste dalla legge; -----

b) ai soci, nei limiti di quanto previsto dal superiore art. 2, e, comunque, non oltre la misura massima prevista dalla legge per le società cooperative aventi i requisiti mutualistici agli effetti fiscali; -----

c) per la rimanente parte a eventuale fondo per iniziative mutualistiche. ---

L'Assemblea può deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva oppure che venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lett. c), fermo quanto previsto dai precedenti artt. 29 e 30. -----

Articolo 33-Approvazione del bilancio-L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio, in ogni anno solare, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio precedente; qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2364 ult. co. c.c., e secondo le modalità ivi stabilite, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro il maggior termine di centoottanta giorni. -----

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina la ripartizione dei ristorni proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici effettivamente intercorsi. -----

Articolo 34-Regolamenti interni-Il funzionamento della Società può essere ulteriormente disciplinato da uno o più Regolamenti interni, approvati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni del presente "Statuto Sociale", previa redazione degli stessi a cura dell'organo amministrativo. -----

Il trattamento economico dei soci per i quali il rapporto mutualistico abbia a oggetto la prestazione di attività lavorative è regolato da un Regolamento interno da approvarsi ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. -----

Articolo 35-Scioglimento-In caso di scioglimento della Società, da qualunque causa esso sia determinato, si procede alla nomina di uno o più liquidatori, secondo le modalità stabilite dalla legge. -----

L'Assemblea stabilisce come vada devoluto il patrimonio della Società, in conformità a quanto previsto da norme imperative in favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2514 lett. d) c.c., e tenendo conto della natura della Società. -----

Articolo 36-Disposizione finale-Fermo quanto previsto dal superiore art. 3, per quanto non regolato dal presente "Statuto Sociale" alla Società si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, della legislazione generale in materia di società cooperative, ivi comprese quelle, per quanto operanti, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e i principi della mutualità, anche agli effetti tributari.; ===== -

B) di dare atto, anche agli effetti del deposito di cui agli artt. 2545 *novies* e 2436 c.c., che, in forza del nuovo "Statuto Sociale", rispetto al vigente, risulta modificata la possibile composizione dell'organo amministrativo (di cui all'art. 24 nuovo "Statuto") e quella dei poteri del medesimo (di cui all'art. 26 nuovo "Statuto"), rimanendo immutati la denominazione, la sede, l'oggetto e la durata della Società. -----

E tale deliberazione, posta in votazione con scrutinio palese, è approvata all'unanimità dall'Assemblea, come constatata il Presidente promulgando il risultato della votazione. -----

A tal punto null'altro essendovi da deliberare, e poichè nessuno chiede ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea essendo le ore tredici e minuti cinque. -----

Per gli effetti di cui alle Direttive europee 2005/60/CE e 2006/70/CE, e del d. lgs. 21 novembre 2007, n. 231, si dichiara che Lettere Claudio è titolare di carta d'identità n. AM 1470393 rilasciata dal Comune di San Donato di Lecce in data 28 luglio 2005 e di cod. fisc. LTT CLD 71R25 H793X. -----

Imposte e spese tutte del presente atto, e conseguenziali, sono a carico del comparente e della Società.

Del chè il presente verbale; di esso, ma non dell'allegato per espressa volontà del comparente, è stata data lettura al comparente medesimo, me presente, al cospetto dell'Assemblea, da persona di mia fiducia. -----

Da me Notaio dattiloscritto con strumento elettronico e completato a mano, consta il presente di sei fogli di carta, fin qui della pagina ventiquattresima. -----

Firmato Claudio Lettere

Firmato Notaio Antonio Novembre - IMPRONTA DEL SIGILLO -----